

Città metropolitana di Torino

U.C. 15/16. Comune Alpignano. Mutamento temporaneo dest. d'uso con Con. Amministrativa trentennale alla Società R&C Energia S.r.l. su terreno di proprietà del Comune di Pianezza gravato da uso civico per centrale idroelettrica in Comune di Alpignano. Espressione parere favorevole comma 3 lett. a) art. 6 L.R. 29/09 e smi.

Il Dirigente

Vista l'istanza del Comune di Pianezza datata 12.01.2017, prot. n. 683/2017 del 13.01.2017, trasmessa tramite posta elettronica certificata alla Città Metropolitana di Torino, prot. d'arrivo n. C.M.To 4258/2017 del 13.01.2017, con la quale il Sindaco del Comune di Pianezza (TO) unitamente al Responsabile del Settore Territorio hanno richiesto allo scrivente Servizio la prevista espressione di parere circa la Concessione Amministrativa trentennale, con contestuale mutamento di destinazione d'uso temporaneo, in favore della Società R & C Energia S.r.l. [con sede legale in Torino, Corso Principe Oddone n. 5/A – C.F. e P. Iva 09489400011] su terreno comunale gravato da uso civico per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Alpignano, a mezzo di derivazione d'acqua dal fiume Dora Riparia;

Preso atto, attraverso la disamina della Relazione Peritale, che la centrale idroelettrica da realizzare ricade nel territorio del Comune di Alpignano e che il terreno coinvolto gravato da uso civico, di cui l'Amministrazione Comunale di Pianezza è proprietaria, risulta identificato al Catasto Terreni del Comune di Alpignano quale Mappale 65 del Foglio 20 [assegnato alla Categoria B dal Decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici del 2 giugno 1934 – Allegato alla relazione di stima];

Considerata la classificazione della citata particella, per attività agricole, quale bosco ceduo;

Vista la perizia di stima di quantificazione del canone concessorio pluriennale predisposta dal Settore Territorio – Ufficio Urbanistica del Comune di Pianezza, nelle persone dei rispettivi Responsabili Arch. Antonella Mangino ed Arch. Antonella Ardizzone, datata Dicembre 2016;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2016 con la quale è stata approvata la relazione di stima individuata al passaggio che precede;

Tenuto conto della *Determinazione del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino n. 32 -53352/2008 del 23.10.2008 con la quale l'intervento è stato escluso dalla fase di valutazione ambientale ai sensi art. 12 L.R. n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i., subordinatamente ad alcune prescrizioni*, come riportato nella prima pagina della relazione di stima sopra richiamata;

Preso atto che la centrale in progetto insisterà su parte del terreno sito in Comune di Alpignano identificato al Catasto Terreni al Foglio 20 del Mappale 65 e che, attraverso l'analisi del verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale di Pianezza n. 65 del 20.12.2016, *l'area necessaria per la realizzazione è pari a mq 126,1, ubicata in corrispondenza dell'opera di presa del Canale dei Prati all'estremità ovest del mappale di proprietà comunale attualmente in parte sede del sentiero che consente l'accesso all'opera di presa e di vegetazione ripariale – alberi a medio fusto e arbusti – ed inutilizzato ai fini agro-silvo-pastorali*;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2016 con la quale *si è dato atto che ai fini della realizzazione dell'impianto potrebbe rendersi necessaria, relativamente all'area sulla quale sorgerà la centrale per una superficie periziata pari a 126,1 mq, la costituzione del diritto di superficie a favore della Società richiedente*;

Ritenuto che l'importo complessivo periziato, relativo alla determinazione del canone concessorio trentennale, pari ad € 12.245,17=, adeguato annualmente secondo le pattuizioni tra il Comune di Pianezza e la Società R & C Energia S.r.l., è da considerarsi conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa alla luce di una disamina di legittimità secondo i

parametri economici riportati nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-2484/2011 del 29.07.2011;

Considerato, inoltre, che le opere in progetto andranno a modificare lo stato della particella interessata e che, pertanto, per l'intera durata della concessione dovrà prevedersi il mutamento di destinazione d'uso;

Ritenuto, sul punto, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo di destinazione d'uso fermo l'obbligo, al termine della concessione, di ripristino delle aree a cura e spese del Concessionario;

Evidenziato che, al termine della concessione trentennale, il mappale interessato dovrà essere riportato allo stato odierno di destinazione boschiva;

Visti gli estratti di mappa, i rilievi fotografici, la planimetria generale di progetto, le visure catastali, allegati alla perizia di stima a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti, altresì, la documentazione integrativa del Comune di Pianezza trasmessa, tramite posta elettronica, a questi Uffici in data 29.05.2017, ricomprendente il Certificato Urbanistico del 26.05.2017 e le dichiarazioni del Sindaco del Comune di Alpignano del 12.05.2017, circa l'attuale destinazione d'uso dell'area e dei vincoli esistenti;

Viste le sopra richiamate dichiarazioni del Sindaco del Comune di Alpignano del 12.05.2017 in riferimento alle quali lo stesso attesta che l'area oggetto di istanza rientra nella categoria dei beni soggetti a tutela ai sensi D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. e D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., mentre è esclusa dal vincolo di natura idrogeologica ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 e dal vincolo di bonifica ai sensi dell'art. 5 del R.D. 13.02.1933 n. 215;

Considerato che, trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata trentennale della concessione, le aree coinvolte rimangono comunque tutelate durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

Visto il Piano di dismissione con stima dei costi di dismissione dell'impianto al termine dell'esercizio della derivazione idroelettrica, prodotto allo scrivente Servizio quale documentazione integrativa in data 17.08.2017;

Vista la Legge n. 1766 del 16.06.1927;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997;

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248/2004 del 06.04.2004;

Vista la Legge Regionale n. 23/2008;

Vista la Legge Regionale n. 29/2009;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-2484/2011 del 29.07.2011;

Vista la Legge Regionale n. 23/2015;

Visto il Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016;

Ritenuto che l'espressione del parere favorevole, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Alpignano (TO) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico interessati al progetto in argomento per darli in concessione alla Società R & C Energia S.r.l. [con sede legale in Torino, Corso Principe Oddone n. 5/A – C.F. e P. Iva 09489400011] per un periodo di anni trenta sia conforme, per le motivazioni sopra articolate, agli indirizzi e ai criteri disposti in materia dalle vigenti disposizioni normative;

Tenuto conto che, in termini di competenza, per effetto del combinato disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5 della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 [*riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge n. 56 del 7 aprile 2014*], al comma 1 lettera c) dell'articolo 4 della Legge Regionale Piemonte n. 29/2009 e al comma 2 dell'articolo 24 del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, è la Città Metropolitana di Torino a dover esprimere, nel caso di concessioni o rinnovi

per un periodo superiore a dieci anni, parere obbligatorio e vincolante entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione;

Visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 79-5252/2016 del 08.03.2016 con il quale le nuove funzioni in materia di usi civici, ivi compresa la definizione delle procedure di autorizzazione alle concessioni ultradecennali su beni immobili gravati, sono state attribuite, nelle more di un adeguamento complessivo del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi [ROUS], al Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni;

Visto il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 152-6519/2017 del 28.04.2017 con il quale sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali fino alla data del 31.12.2017;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;

Visto l'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di esprimere, per le argomentazioni articolate in premessa ed in applicazione di quanto disposto dal comma 3 lett. a) dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i. e dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, da parte del Comune di Alpignano (TO), al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con Concessione Amministrativa, per anni trenta, a favore della Società R & C Energia S.r.l. [con sede legale in Torino, Corso Principe Oddone n. 5/A – C.F. e P. Iva 09489400011] sul terreno comunale gravato da uso civico distinto al C.T. Foglio 20 Mappale 65, coinvolgendo parte della superficie [cfr. pagina 2 della relazione di stima e verbale della D.C.C. n. 65 del 20.12.2016...*l'area necessaria per la realizzazione è pari a mq 126,1, ubicata in corrispondenza dell'opera di presa del Canale dei Prati all'estremità ovest del mappale di proprietà comunale attualmente in parte sede del sentiero che consente l'accesso all'opera di presa e di vegetazione ripariale – alberi a medio fusto e arbusti – ed inutilizzato ai fini agro-silvo-pastorali*], come riportato nella pagina 2 della trasmessa relazione di stima redatta dal personale interno del Settore Territorio – Ufficio Urbanistica del Comune di Pianezza, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Alpignano a mezzo di derivazione d'acqua dal fiume Dora Riparia;

2. Di dare atto che la concessione oggetto del presente provvedimento sarà stipulata alle condizioni economiche risultanti dalla Relazione Peritale [redatta dal Settore Territorio – Ufficio Urbanistica del Comune di Pianezza, nelle persone dei rispettivi Responsabili Arch. Antonella Mangino ed Arch. Antonella Ardizzone, datata Dicembre 2016 e approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2016], la quale quantifica l'importo annuale del canone concessorio in € 12.245,17=, adeguato annualmente secondo le pattuizioni tra il Comune di Pianezza e la Società R & C Energia S.r.l., quest'ultimo ritenuto conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa;

3. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva, su richiesta delle Parti, la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o di adeguare la parte economica della presente istanza nelle ipotesi di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

4. Di disporre che il Comune di Pianezza (TO), quale ente proprietario, dovrà trasmettere all'Ufficio Usi Civici della Città Metropolitana di Torino copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti al presente provvedimento autorizzativo;
5. Di disporre il Comune di Pianezza, quale ente proprietario, dovrà altresì trasmettere copia dell'atto pubblico di costituzione del diritto di superficie a favore della Società Concessionaria;
6. Di dare atto che il Comune di Pianezza (TO) dovrà destinare tutti i proventi, percepiti per effetto della presente autorizzazione, prioritariamente alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, impiegarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;
7. Di dare atto che, trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata trentennale della concessione, le aree di Civico Demanio coinvolte rimangono comunque tutelate durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;
8. Di disporre che il Concessionario, per poter correttamente operare sui terreni in questione, dovrà ottenere tutte le prescritte autorizzazioni che sono o potranno rendersi all'uopo necessarie, in difetto delle quali la concessione eventualmente rilasciata dal Comune dovrà essere revocata;
9. Di dare atto che, al termine o al decadere della concessione, gli identificati terreni di Civico Demanio dovranno essere restituiti al Comune ripristinati a cura e spese del Concessionario;
10. Di dare atto che tutte le spese notarili o equipollenti, nonché quelle relative ad eventuali frazionamenti, afferenti al presente provvedimento autorizzativo nonché all'atto pubblico di costituzione del diritto di superficie, sono a totale carico del Concessionario;
11. Di disporre che la presente Determinazione sia pubblicata, ex articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio on line dei Comuni di Alpignano (TO) e Pianezza (TO) nonché, ex articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
12. Di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Corso Stati Uniti 45 – Torino, entro il termine di 60 [sessanta] giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il presente atto non assume rilevanza contabile per la Città Metropolitana di Torino, trattandosi di provvedimento meramente autorizzatorio, ed è efficace dalla data della sua emanazione indicata in calce.

La Dirigente del Servizio Appalti
Contratti ed Espropriazioni
Dott.ssa Domenica VIVENZA